



Giuliano Sinibaldi

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Consulenza Enti Terzo Settore e Società Sportive

Pesaro, li 02/01/2018

Circolare n. 1/2018

OGGETTO: Le novità della Legge di Bilancio 2018 in materia di compensi erogati da Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche

Il 29/12/2018 è stata pubblicata sulla G.U. n. 302 – Suppl. Ordinario n. 62), la Legge 27/12/2017 n. 205, c.d. “legge di Bilancio 2018”, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 01/01/2018.

Le Legge di Bilancio ha dedicato diversi commi (dal 353 al 384) alle tematiche in materia di sport, introducendo, per quanto riguarda il settore dilettantistico, importanti novità.

Tali disposizioni, unitamente all’effetto dell’entrata in vigore delle delibere CONI relative al funzionamento del nuovo Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche ed alle discipline sportive riconosciute (si veda ns circolare n. 6/2017) comporteranno la necessità di rivedere diverse impostazioni nella gestione operativa dei sodalizi sportivi.

La presente circolare è finalizzata a dare un’informativa sintetica ed operativa in relazioni alle principali disposizioni in materia di compensi sportivi che entreranno in vigore già dal prossimo 01/01/2018, precisando sin d’ora che per un chiarimento definitivo su alcuni passaggi occorrerà, come sempre, attendere documenti integrativi e/o di chiarimento (circolari Agenzia Entrate e Delibere CONI), in relazione ai quali forniremo immediata notizia.

Per non appesantire troppo la trattazione, con altra, separata, circolare saranno illustrate le novità della Legge di Bilancio relative alla nuova figura giuridica della Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa (SSDL).

1. L’incremento della soglia dei compensi sportivi esenti

Il comma 367 della legge di bilancio prevede che:

“Al comma 2 dell’articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

b) le parole: « 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro »”.

In concreto, ciò significa che la franchigia esente dei c.d. “compensi sportivi dilettantistici” viene incrementata – a partire dal 01/01/2018 – dalla previgente soglia di 7.500,00 € alla nuova soglia di 10.000,00 € annui.

Restano ferme le altre disposizioni in materia di compensi sportivi dilettantistici, quindi:

- a) sarà sempre possibile erogare, oltre ai compensi/premi/rimborsi forfettari, anche rimborsi spese analitici (a piè di lista), comprese le indennità chilometriche per l’utilizzo di automezzi propri da parte dello sportivo dilettante, che, se adeguatamente documentati, non saranno soggetti a tassazione e potranno essere sommati alla nuova soglia esente di 10.000,00 € (ris.ne AdE n. 38/E 2014);

- b) qualora il compenso complessivamente incassato dallo sportivo nel corso dell'anno solare superi la soglia esente di € 10.000,00 il sodalizio che eroga il compenso dovrà operare una ritenuta corrispondente al primo scaglione di imposta (attualmente il 23%), maggiorata delle addizionali Regionale e Comunale (art. 25, l. 133/1999). Verificandosi tale eventualità, le ritenute operate dovranno essere versate - con modello F24 - entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento delle somme;
- c) per monitorare il supero o meno della soglia esente la società sportiva dovrà farsi rilasciare – prima di effettuare i singoli pagamenti - una dichiarazione con la quale lo sportivo percipiente dichiara di non avere percepito compensi che comportino il supero della franchigia;
- d) l'associazione o la società sportiva dilettantistica erogante i compensi dovrà provvedere, entro il 28/02 di ogni anno, alla consegna al percipiente della Certificazione Unica indicante le somme corrisposte a ciascuno sportivo nel corso dell'anno solare precedente, ed all'invio telematico della stessa all'Agenzia Entrate entro il 07/03. In presenza di ritenute operate, occorrerà inoltre presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta - modello 770;
- e) qualora il percipiente sia un dipendente pubblico permane l'obbligo di comunicare all'amministrazione di competenza, l'esistenza di una collaborazione con un sodalizio sportivo dilettantistico, precisando che tale collaborazione sarà esercitata al di fuori dell'orario di lavoro, e fatti salvi gli obblighi di servizio, e che per la stessa saranno percepiti esclusivamente i rimborsi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir (Art. 90, c. 23, L. 289/2002).

La legge di bilancio non apporta alcuna variazione alla "seconda soglia" prevista dall'art. 25, L. 133/1999, che rimane fissata in Lire 40.000.000 (ancora in lire!!!!), corrispondenti ad € 20.658,28.

Ciò comporta che, sommando tale somma alla nuova fascia esente si otterrà l'importo di € (10.000,00 + 20.568,28)=30.568,28, al di sopra del quale la ritenuta operata dalla società sportiva dovrà essere considerata – nella dichiarazione dei redditi del percipiente – non più a titolo di imposta ma a titolo di acconto.

Si ricorda che, vigente la vecchia soglia di 7.500,00 €, tale importo era fissato in 28.158,28 €.

In relazione a tale fattispecie alcune testate di stampa hanno - a mio avviso erroneamente - indicato che la seconda soglia rimarrebbe ferma al vecchio importo di € 28.158,28. La questione sarà certamente risolta in via interpretativa dalla inevitabile circolare esplicativa dell'Agenzia entrate. Si tratta comunque di una problematica che interessa pochi sodalizi, e che si presenterà, probabilmente, più avanti nel tempo.

2. L'inquadramento dei collaboratori sportivi come co.co.co.

Le disposizioni cui fare riferimento sono i commi 358 e 359 ter della legge di bilancio.
Nel dettaglio:

358: *"Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa."*

359: *"I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi"*

Le novità di rilievo sono tre:

1. La prima novità è relativa al fatto che **è stata conferita al solo CONI la possibilità di definire quali siano le prestazioni finalizzate allo svolgimento della pratica sportiva “riconosciute” quali prestazioni sportive dilettantistiche** ai fini di quanto stabilito nella circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (Cfr. ns circolare n. 7/2016).

Evidentemente, si è voluto evitare, da un lato, una contrapposizione tra Federazioni Sportive (esplicitamente citate nella circolare) e Enti di Promozione Sportiva (non esplicitamente citati ma che ritenevano di avere le medesime facoltà delle Federazioni), e, dall’altro, che ogni singola Federazione o Ente potesse fornire interpretazioni differenti o eccessivamente “inclusive” (Lo CSEN ed alcune FSN – Rugby, Ciclismo, Ginnastica, Scherma – avevano già emanato proprie delibere interpretative, che, a questo punto, devono considerarsi decadute).

Sarà dunque il CONI a definire quali saranno, per usare la terminologia della lettera circolare n. 1/2016 dell’INL, *“le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche”*, mansioni che, una volta inquadrate, non potranno essere oggetto di contestazione da parte degli Organi Ispettivi (o, prudenzialmente, in attesa di verificare, in concreto, le reazioni degli Organi Ispettivi, non dovrebbero essere oggetto di contestazione).

Occorrerà a questo punto attendere la delibera CONI che individuerà le *“mansioni necessarie”*.

E’ pressoché scontato che in tali mansioni rientrino gli istruttori sportivi, ma occorrerà verificare quali e quante delle altre figure che erano state individuate dalle delibere federali sinora emanate (ad es. dirigenti accompagnatori, addetti agli arbitri, assistenti alla segreteria, assistenti tecnici, assistenti bagnanti delle piscine, addetti al magazzino, alla manutenzione dei campi sportivi, meccanici, videoanalisti etc.) saranno inserite nell’elenco.

In particolare, ai fini di cui quanto indicato al punto seguente, sarà fondamentale verificare se l’elenco comprenderà anche gli atleti e gli allenatori o se queste figure continueranno ad essere ricomprese fra gli “sportivi puri” di cui all’art. 67,c.1, lett. m) del Tuir (quelli, cioè, che svolgono mansioni nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche).

Si evidenzia che per le mansioni che non saranno individuate come “necessarie” dal CONI risulterà molto più difficoltoso giustificare, in caso di verifica e/o accertamento, la natura sportiva dilettantistica del rapporto di collaborazione, con tutte le conseguenze in termini di tassazione e assoggettamento a contribuzione del compenso e, soprattutto, di inquadramento del rapporto lavorativo.

2. In secondo luogo viene stabilito che **ogni contratto stipulato nello sport dilettantistico, e relativo alle prestazioni individuate dal CONI (di cui al paragrafo precedente) si presume stipulato sotto forma di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.**

Si richiama esplicitamente l’art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015 (c.d. job act), ai sensi del quale non si applica presunzione di riclassificazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in presenza di rapporti di collaborazione *“che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, qualora tali collaborazioni siano rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.”*

In concreto:

- i. Ogni prestazione di collaborazione sportiva sarà considerata rapporto di co.co.co reso ai fini istituzionali, e non potrà essere riclassificata quale attività di lavoro subordinato (fatto salvo, ovviamente, che il rapporto sia “genuinamente” un co.co.co e non costituisca un rapporto di lavoro subordinato erroneamente inquadrato;
- ii. Sarà il CONI a definire quali saranno “*le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche*”;
- iii. **La natura di co.co.co comporterà, in ogni caso, il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge in relazione a tale categoria di lavoratori, ed in particolare la comunicazione preventiva al centro per l'impiego, la tenuta del Libro Unico del Lavoro e la predisposizione del cedolino paga.**

Tutti adempimenti in relazione ai quali sarà necessario l'intervento di un Consulente del Lavoro, con conseguente potenziale aggravio di costi per i sodalizi sportivi. Va tuttavia doverosamente evidenziato che l'iscrizione preventiva ai centri per l'impiego eviterà, in caso di verifica ispettiva, il rischio che vengano irrogate le pesantissime sanzioni per lavoro irregolare.

3. Infine, viene previsto, e chiarito, che i compensi erogati dalle associazioni e società dilettantistiche non lucrative – pur essendo relativi a rapporti di co.co.co – rimarranno inquadrati nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir, e, conseguentemente, **continueranno a beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali, qualunque sia l'ammontare del compenso erogato, mentre, a livello fiscale, si continuerà ad applicare il trattamento agevolato di cui sopra, con l'incremento della soglia esente ad € 10.000,00 annui.**

Analoga agevolazione non è invece prevista per le nuove società sportive dilettantistiche lucrative, in relazione alle quali si rinvia all'apposita circolare.

Seguiranno ulteriori comunicazioni in caso di emanazione di nuovi provvedimenti e/o documenti di chiarimento

Distinti saluti

Dott. Giuliano Sinibaldi

